

- in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo **primo motivo di impugnazione**, la ricorrente fa valere un'erronea interpretazione dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fissato i requisiti per la legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE in maniera troppo restrittiva e in contrasto con la sua stessa giurisprudenza e con quella della Corte. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla sentenza del 4 luglio 2006, *easyJet/Commissione* (T-177/04), senza tener conto delle circostanze del caso di specie. Tra tali circostanze rientrerebbero in particolare l'intensa partecipazione della ricorrente nell'ambito, tra l'altro, della transazione complessiva, la concreta partecipazione di detta ricorrente ad un colloquio personale con la Commissione, e il riconoscimento quale soggetto terzo pregiudicato da parte della persona incaricata dell'audizione dalla Commissione. In conclusione, la tesi giuridica sostenuta nella sentenza impugnata pregiudicherebbe in futuro in maniera notevole la tutela giurisdizionale contro le decisioni in materia di controllo sulle fusioni.

Con il **secondo motivo di impugnazione**, viene imputata al Tribunale una violazione degli obblighi di osservanza delle norme e di rispetto dello Stato di diritto. Il Tribunale, nella sua decisione sulla legittimazione ad agire, avrebbe omesso di tener conto del riconoscimento della ricorrente e dell'assicurazione fornita dalla persona incaricata dell'audizione che questa avrebbe informato la ricorrente in merito a successive possibilità di presentare osservazioni nel procedimento. Al contrario, il Tribunale sarebbe dell'avviso che la ricorrente abbia avuto ampia possibilità di prendere parte al procedimento. La ricorrente eccepisce che essa si sarebbe fidata dell'assicurazione fornita dalla persona incaricata dell'audizione quale organo della Commissione. Pertanto, il Tribunale violerebbe i principi del rispetto delle norme e della tutela del legittimo affidamento. In conclusione, la sentenza impugnata porterebbe al risultato che la Commissione potrà in futuro decidere liberamente sulla possibilità di ricorrere in giudizio contro determinate transazioni.

Con il suo **terzo motivo di impugnazione**, la ricorrente asserisce che il Tribunale, nella sua decisione in merito all'erronea suddivisione della transazione complessiva tra la RWE e la E.ON, avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ (RCCI), avendo esso fatto riferimento esclusivamente alla comunicazione consolidata della Commissione sulle questioni di competenza, ed avendo omesso di tener conto della propria giurisprudenza risultante dalla sentenza del 23 febbraio 2006, *Cementbouw Handel & Industrie/Commissione* (T-282/02), come pure del considerando 20 del RCCI. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato i principi della gerarchia delle norme, del primato della legge e della divisione dei poteri.

Infine, il **quarto motivo di impugnazione** lamenta un'erronea valutazione dell'«Investor Relationship Agreement» prodotto dalla RWE e dalla E.ON. Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che tale accordo sarebbe inefficace in base alle norme tedesche sulle società per azioni. In tal modo, detto giudice avrebbe lasciato privi di esame interessi essenziali e avrebbe dunque adottato una decisione errata in diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 luglio 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-487/23)

(2023/C 321/51)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Santiago de Albuquerque e G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾, in quanto non ha provveduto né provvede a che:
 - l'amministrazione locale, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
 - gli enti pubblici portoghesi che forniscono assistenza sanitaria (sotto-settore sanità), dal 2013 al 2022,
 - la Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera), dal 2013 al 2022,
 - la Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre), nel 2013 e dal 2015 al 2022paghino i propri debiti commerciale entro i termini previsti in tale articolo;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La causa petendi del ricorso è l'inadempimento, da parte della Repubblica portoghese, di quanto previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE, dal 2021 ad oggi. Secondo tali disposizioni, gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non sia superiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato a sessanta giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. La direttiva 2011/7/UE stabilisce che gli Stati membri dovevano trasporla entro il 16 marzo 2013.

La Commissione europea ha dato inizio alla fase precontenziosa della procedura d'infrazione relativamente alla direttiva 2011/7/UE contro la Repubblica portoghese dopo aver rilevato l'inadempimento sistematico e continuato, da parte di vari enti pubblici portoghesi, rispetto al pagamento dei loro debiti commerciali, dei termini previsti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE. Tale inadempimento continuava a sussistere alla data del termine fissato nel parere motivato (5 dicembre 2017).

Un complesso di relazioni di monitoraggio con dati relativi ai termini medi di pagamento degli enti pubblici nei vari settori dell'amministrazione pubblica portoghese, inviate dalla Repubblica portoghese ai servizi della Commissione, su richiesta dei medesimi, mostra che gli enti pubblici di vari settori dell'amministrazione pubblica portoghese hanno continuato, dopo il termine fissato nel parere motivato e fino alla data di presentazione del ricorso, a pagare i rispettivi debiti commerciali entro termini superiori a quelli previsti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE. Si tratta, in particolare, dei seguenti enti pubblici:

- l'amministrazione locale, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
- gli enti pubblici portoghesi che forniscono assistenza sanitaria (sotto-settore sanità), dal 2013 al 2022,
- la Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera), dal 2013 al 2022,
- la Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre), nel 2013 e dal 2015 al 2022

Si aggiunga che la Repubblica portoghese, nelle relazioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, ha incluso solamente dati incompleti, asseritamente in quanto non avrebbe disposto dei dati relativi all'amministrazione locale per tali anni, a causa di un mutamento nel sistema contabile afferente a detta amministrazione locale. Fino alla data di presentazione del ricorso, la Repubblica portoghese non ha completato i dati delle relazioni succitate, né ha inviato dati aggiornati.

Pertanto, la Commissione ha concluso che la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE, in quanto non ha provveduto né provvede a che gli enti pubblici summenzionati paghino i propri debiti commerciali entro i termini previsti in tale articolo.

⁽¹⁾ GU 2001, L 48, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — S. / AD GmbH

(Causa C-440/20 ⁽¹⁾, AD)

(2023/C 321/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 443 del 21.12.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 16 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor — Romania) — P.C.H. / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, con l'intervento di: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-642/21 ⁽¹⁾, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor e a.)

(2023/C 321/53)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.2.2022.

Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 15 maggio 2023 — Commissione europea / Romania

(Causa C-69/22) ⁽¹⁾

(2023/C 321/54)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 171 del 25.4.2022.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Frankfurt am Main — Germania) — flightright GmbH / TAP Portugal

(Causa C-52/23 ⁽¹⁾, flightright)

(2023/C 321/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 164 dell'8.5.2023.
